

All'Attenzione della

Dott.ssa Roberta Chersevani
Presidente FNOMCeO

e degli Ordini tutti

Oggetto: proposta di provvedimenti urgenti per la Tutela, la Sicurezza e l'Incolumità dei Medici del Servizio di Continuità Assistenziale.

- Premesso che gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere e territoriali sono esposti a frequenti e numerosi episodi di violenza verbale, psicologica e/o fisica con conseguenze comportanti lesioni personali o addirittura morte;
- Considerato che i presidi destinati alla Continuità Assistenziale sono difformi tra loro per ubicazione, organizzazione e dotazione di sistemi atti a garantire la incolumità dei medici di guardia sino anche alla totale assenza degli stessi;
- Ritenuto che la violenza sul luogo di lavoro determina conseguenze gravissime agli operatori sanitari: dalla demotivazione allo svilimento del lavoro svolto, dallo stress ai danni alla salute fisica o psicologica;
- Considerata l'esistenza di diversi atti legislativi di carattere generale promulgati per assicurare la sicurezza agli operatori sul posto di lavoro e specifici su misure di sicurezza per prevenire gli atti di violenza a danno degli stessi;
- Vista la Raccomandazione n°8 per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, a cura del Ministero della Salute, Novembre 2007;
- Visto l'art. 68 comma 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 2005, <<... L'Azienda garantisce altresì che le sedi di servizio siano dotate di idonei locali, di adeguate misure di sicurezza, per la sosta e il riposo dei medici, nonché di servizi igienici...>>;
- Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (g.u. n. 101 del 30 aprile 2008) che statuisce:
 - a) All'Articolo 1 - comma 2: << In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.>>
 - b) Al Titolo 1 capo 2 Art. 63 comma 1:<<... I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV...>>

- c) All' Allegato IV- Requisiti dei luoghi di lavoro;
- d) Al Titolo II capo 1 Art. 64 che determina gli obblighi del datore di lavoro (<< ... a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3; b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrati allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.>>),
- Rilevato che le linee generali dell'Accordo Collettivo Nazionale vengono recepite dalle Regioni che redigono propri Accordi Integrativi Regionali (AIR).
 - Preso atto che in tema di sicurezza nelle sedi di Continuità Assistenziale solo ed esclusivamente cinque Regioni (Abruzzo, Basilicata, Sicilia, Toscana e Veneto) hanno ampliato l'Articolo 68 dell'ACN specificando i minimi dispositivi di sicurezza che devono essere presenti nei presidi di Continuità Assistenziale;
 - Tutto ciò premesso, ritenendo ormai indifferibile un intervento definitivo sulla materia,

SI PROPONE

che le Aziende Sanitarie Provinciali, a garanzia della Sicurezza e dell'incolumità dei Medici del Servizio di Continuità Assistenziale e di una corretta e serena erogazione della prestazione medica :

- collochino ove possibile le sedi in zone non isolate ovvero presidiate, quali Ospedali, SAUT, Stazioni dell'Arma dei Carabinieri, Stazioni di Polizia Municipale; laddove ciò non sia possibile, dotino le stesse di
 - strumenti atti ad impedire l'accesso non controllato degli utenti, quali porta di accesso blindata o comunque in grado di resistere a tentativi di intrusione e vetri antisfondamento magari con sportello di sicurezza attraverso il quale inserire apposito documento di riconoscimento.
 - videocitofono o citofono e sistema di videosorveglianza con registrazione atti a riconoscere chi si trova all'esterno, con illuminazione della zona antistante l'ingresso.
 - impianto di allarme con sirena esterna azionabile mediante telecomando (uno per ogni medico di turno con apposita clip per cintura o similare) collegato con le centrali delle Forze dell'Ordine;
 - vigilanza armata nelle sedi maggiormente a rischio o ad alto tasso delinquenziale, sentiti la Prefettura competente ed il Comitato Aziendale.
- Dotino ciascun Medico di turno di un braccialetto con incorporato allarme direttamente collegato con le Forze dell'Ordine o sistema similare che dovrà essere indossato durante l'effettuazione delle visite domiciliari, in particolare durante le ore notturne, laddove non sia possibile l'affiancamento di un addetto alla Vigilanza o di un secondo operatore come adottato in altre realtà Regionali.

- Attivino una campagna di informazione per ricordare e sottolineare che il medico di Continuità Assistenziale svolge la propria attività in qualità di pubblico ufficiale, con conseguente applicazione della disciplina penale (ex Articoli 357; 358 e 359) in particolare verso forme di minaccia o violenza fisica e verbale.

La FNOMCeO chiede, inoltre, che questa proposta venga fatta propria dal Ministero della Salute e sia oggetto di apposita legislazione nazionale o di Direttiva applicativa a tutte le Regioni, così da costituire regola minima di sicurezza per i presidi di Continuità Assistenziale.

Roma 16/12/2017


L'Espresso
N. 20

Salerno
FERRARA
BOLOGNA
A. PICEVO
ALENA